

FONDAZIONE “MOSCON GAZZA LUIGI FIDENZIO FU GIUSEPPE” SAONARA

Saonara P.zza M. Borgato, 11 Tel 0498282535 fax 049644662 c.f. 80018190287

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO RESIDENZIALE

ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione degli alloggi avviene tramite ordinanza del Presidente dell'Ente, dopo aver verificato il permanere nell'aspirante assegnatario dei requisiti di accesso alla graduatoria di cui all'art. 2 del presente Regolamento; l'ordinanza viene trasmessa agli interessati a mezzo raccomandata a.r. con la comunicazione dell'assegnazione e con la convocazione per la consegna dell'alloggio.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio, nel qual caso perdono il diritto all'assegnazione, ma possono concorrere successivamente. In questo caso nella assegnazione subentra il primo non assegnatario in graduatoria.

L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi su motivata istanza. In caso di mancata occupazione senza giustificato motivo dell'alloggio nel termine stabilito il concorrente decade dalla assegnazione dell'alloggio.

AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE

L'ampliamento del nucleo familiare deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente, previo accertamento che l'inclusione del nuovo componente non comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza dell'alloggio, di cui all'art. 2 del presente regolamento. L'Ente si riserva di autorizzare l'ampliamento stesso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda e provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario.

L'autorizzazione comporta l'estensione del diritto di subentro a favore del nuovo soggetto del nucleo familiare.

OSPITALITA' TEMPORANEA

L'ospitalità temporanea non è consentita, salvo motivata autorizzazione del C.d.A. e per un limite massimo di tempo di quattro mesi.

L'ospitato non acquista la qualifica di assegnatario, né alcun diritto di subentro in nessun momento nella assegnazione dell'alloggio.

TARiffe E CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO RESIDENZIALE

Le tariffe per l'accesso al servizio residenziale, assegnato con la graduatoria come previsto dall'Art. 1 e con riserva come previsto dall'art. 10 vengono fissate annualmente dal C.d.A. dell'Ente con apposta Delibera.

Prima dell'ammissione al servizio residenziale gli assegnatari devono far pervenire alla segreteria dell'Ente la seguente documentazione:

- 1) copia della delega rilasciata al tesoriere di questo Ente o ad altro istituto bancario per la riscossione della propria pensione, autorizzando nel contempo il versamento mensile dell'intera tariffa dovuta nel conto di tesoreria;
- 2) copia della attestazione di avvenuto versamento nel conto di tesoreria di un deposito cauzionale pari a tre mensilità;
- 3) copia del certificato aggiornato rilasciato della Conservatoria dei Registri Immobiliari di Padova riportante gli immobili posseduti;
- 4) eventuale dichiarazione del familiare e/o di altro obbligato a contribuire al pagamento della tariffa mensile;

La mancata consegna della documentazione prevista dal presente articolo comporta la non ammissione dell'assegnatario al servizio residenziale;

Le somme riscosse dall'Ente a titolo di tariffe per l'accesso al servizio residenziale, detratte le spese di manutenzione degli alloggi, gli oneri di gestione, gli oneri fiscali e l'ammortamento, costituiscono rendite.

Gli assegnatari sono tenuti inoltre a rimborsare integralmente all'Ente le spese per i servizi accessori forniti, nella misura fissata dall'Ente in relazione ai costi dei servizi medesimi.

MOROSITA' NEL PAGAMENTO DELLE TARIFFE E DEI SERVIZI

La morosità superiore a tre mesi nel pagamento delle tariffe per l'accesso al servizio residenziale è causa di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.

La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.

Qualora la morosità sia dovuta a grave malattia dell'assegnatario o da altra grave difficoltà o per impossibilità, anche con riferimento al nucleo familiare dell'assegnatario, di effettuare il regolare pagamento della tariffa, l'Ente può concedere proroghe anche superiori al periodo indicato al primo comma, segnalando la morosità al Comune.

In caso di morosità, i componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'Ente per l'utilizzo dell'alloggio.

RESPONSABILITA' SUSSIDIARIA

In caso di comprovata impossibilità dell'assegnatario dell'alloggio, originaria o sopravvenuta, al pagamento di quanto dovuto all'Ente per l'utilizzo dell'alloggio, sono tenuti in via sussidiaria e solidale tra loro i prossimi congiunti dell'assegnatario stesso o del nucleo familiare occupante l'alloggio, i quali si obbligheranno in tal senso verso l'Ente con la sottoscrizione del contratto di concessione.

In caso di rifiuto a sottoscrivere da parte dei prossimi congiunti, il concorrente decade dall'assegnazione dell'alloggio.

Le forme e le modalità di contribuzione da parte del Comune di Saonara al pagamento dei canoni e delle spese per gli assegnatari indigenti saranno disciplinati con apposita convenzione tra l'Ente ed il Comune.

ANNULLAMENTO DELLA ASSEGNAZIONE

L'annullamento della assegnazione viene disposto dal Presidente del C.d.A. nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento della assegnazione medesima;
- b) per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.
- c) per la revoca della delega rilasciata al tesoriere o ad altro istituto bancario per la riscossione della propria pensione per il pagamento della tariffa mensile dovuta per il servizio residenziale.

Sia che la causa di annullamento sia accertata prima della consegna dell'alloggio ovvero nel corso del rapporto, il Presidente comunica con raccomandata a.r. all'assegnatario le risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti e l'avvio del procedimento di annullamento, assegnando al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.

Il Presidente ha facoltà comunque di richiedere, all'assegnatario o a chiunque ne fosse in possesso, ulteriore documentazione integrativa o informazioni, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni perché tali documenti e informazioni vengano trasmesse all'Ente.

Il Presidente, sentito il C.d.A. il quale esprime un parere obbligatorio e vincolante, pronuncia entro i trenta giorni successivi all'ultimo termine, l'annullamento dell'assegnazione, che comporta la risoluzione di diritto del contratto.

L'ordinanza del Presidente, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi, consente di richiedere provvedimento giudiziario immediatamente esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio, non è soggetta a gradazioni o proroghe ed ha carattere definitivo.

Gli atti relativi sono trasmessi, a cura del Presidente dell'Ente, all'Autorità Giudiziaria.

DECADENZA

La decadenza dall'assegnazione viene disposta dall'Ente nei seguenti casi:

- a) l'assegnatario abbia ceduto o sublocato in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- b) l'assegnatario non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato, salva autorizzazione dell'Ente, giustificata da gravi motivi;
- c) l'assegnatario abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- d) l'assegnatario abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- e) l'assegnatario non abbia provveduto ad occupare l'alloggio nel termine indicato dall'art. 9;
- f) l'assegnatario abbia, con dolo o colpa grave, causato gravi danni all'alloggio;
- g) l'assegnatario sia responsabile di grave e reiterata inosservanza delle norme del regolamento di utilizzo degli alloggi;
- h) l'assegnatario abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di gestione e oneri accessori superiore a tre mensilità, salvo quanto previsto dall'art. 15;

i) nei casi previsti dall'art. 16, 2° comma;

Per il procedimento di dichiarazione della decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento della assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Per il periodo di permanenza nell'alloggio dopo la dichiarazione di decadenza è dovuta una indennità di occupazione pari al doppio del canone di concessione.